



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA**  
**- Ufficio di Presidenza -**

**IL PRESIDENTE**

1. Viste le leggi n. 212/2000, art. 13, e n. 289/2002, art. 94, comma 7.
2. Viste le risoluzioni n. 5/2000 e n. 4/2005 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
3. Visti i propri precedenti decreti di nomina dell'Ufficio del Garante n. 782/2001, n. 1371/2001 e n. 10/2005.
4. Vista la nota 1° marzo 2006 n. 2570, con cui il Presidente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna, dott. **Pellegrino IANNACCONE**, ha comunicato la lettera 24 febbraio 2006 prot. n. 76, recante la rinuncia all'incarico di componente il detto Ufficio dell'avv. Franca RAMPINI BONCORI.
5. Considerata la necessità di procedere senza ritardo alla sostituzione di detto componente rinunciatario (*avvocato*) con altro soggetto appartenente alla medesima categoria professionale, onde ristabilire l'equilibrio già formatosi nell'ambito del Garante.
6. Ritenuto che proprio tale obiettivo impedisce di prendere in esame la dichiarazione di disponibilità (pervenuta in data odierna) nuovamente prospettata dal dott. Augusto FIORDELISI, *commercialista*, già componente il pregresso Ufficio del Garante, la cui autocandidatura era stata disattesa pure nell'anno 2005, in occasione del primo rinnovo dell'Ufficio, proprio per realizzare l'intento (cfr. i decreti richiamati nelle premesse e da intendersi qui integralmente riportati per quanto di pertinenza) di una turnazione fra le diverse esperienze professionali prese in considerazione dalla legge istitutiva.
7. Considerato che la nomina dei componenti l'Ufficio del Garante si configura alla stregua di *un provvedimento di alta o straordinaria amministrazione*, caratterizzato da un'ampia discrezionalità, che una consolidata giurisprudenza impone di canalizzare mediante un'adeguata motivazione espressa, peraltro, in termini *assoluti* (anziché *comparativi*), secondo l'allegata delib. n. 4/2005 del Consiglio di presidenza (che prospetta anch'essa la discussa nomina come atto di *straordinaria amministrazione*, pertanto sottraendolo pure ad ogni ipotizzabile competenza del Presidente *vicario* della Commissione tributaria regionale), documento prima contemplante (cfr. pag. 3) un preliminare esame di natura

*comparativa*, ma che impone poi (con una successiva e definitiva manifestazione di volontà normativa) una valutazione dei candidati condotta *intuitu personae* (e, dunque, in base anche ad un *rappporto fiduciario*), esclusi comunque sistemi di valutazione legati a *risultati concorsuali e/o elettorali*.

8. Ritenuto che (nella comprovata assenza di un qualsivoglia *diritto di insistenza* in capo ai cessati componenti, le cui autocandidature non implicano alcun preliminare subprocedimento valutativo, né preavviso di avvio né preavviso di rigetto: cfr. T.a.r. Bologna, Sezione I, sentenza n. 1653/2005) valide considerazioni si impongano in favore di un rinnovato organismo, quali: l'auspicabile apporto di nuove energie ed esperienze, l'esigenza di una periodica rotazione tra le varie categorie professionali indicate nel già cit. art. 13 (nel cui n. 3 si ravvisa un evidente *favor* legislativo in tal senso) e la sicura inesistenza di qualsivoglia automatismo legislativo asseritamente disciplinante l'ipotesi dell'eventuale conferma dei soggetti già incaricati.
9. Considerato che l'incarico in questione non è soggetto ad alcuna procedura strettamente concorsuale né paraconcorsuale, per cui la valutazione dei possibili candidati va, dunque, effettuata in base al criterio del *merito assoluto* e non del *merito comparativo* e la scelta non necessita di particolare motivazione, dovendo trovare comunque adeguato supporto nel *curriculum* del nominato.
10. Ritenuto che, tra gli avvocati che sono stati segnalati a questa Presidenza, si distingue per la lunghissima esperienza defensionale (particolarmente significativa nello svolgimento delle funzioni del Garante) l'avv. **Ferruccio PILLA**, professionista con ben 57 anni di esperienza forense nel settore civile (il cui *curriculum* è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Bologna), nonché da oltre venti anni tuttora componente del Consiglio di reggenza della Sede di Bologna della Banca d'Italia, prestigiose attività che lo pongono in evidenza come il soggetto più qualificato per la nomina a componente l'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna.
11. Tutto quanto sopra premesso,

## DECRETA

**L'avv. Ferruccio PILLA è nominato componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna**, in sostituzione dell'avv. Franca RAMPINI BONCORI, rinunciante, con decorrenza dal 2 marzo 2006 ad ogni effetto operativo, giuridico ed economico.

La Direzione della Segreteria della Commissione tributaria regionale convocherà immediatamente il neo nominato componente per la formale notificazione del presente decreto a cura di questa Presidenza.

Il componente nominato prenderà immediatamente possesso della sua carica presso la sede dell'Ufficio del Garante del Contribuente, previe intese con il Presidente di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà notificato al dott. Augusto FIORDELISI, comunicato all'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria ed alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per l'Emilia-Romagna e verrà, infine, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Bologna, addì 2 marzo 2006.

**IL PRESIDENTE**

*Aldo SCOLA*